

## TRIBUNALE CIVILE DI L'AQUILA- SEZ. LAVORO

### Ricorso ex art. 414 c.p.c. e segg.

PER: il Sig. **John De Nardis**, nato il 19.09.1978 a Guardiagrele (CH), residente in Vacri (CH), alla C.da Squarchietto n. 32, C.F. DNRJHN78P19E243H, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Anna Rizzi del Foro di Pescara (C.F. RZZGZN60H65H926M - fax 085/65641 - p.e.c. avvgraziaannarizzi@cnfpec.it) la quale, unitamente al proprio assistito, elegge domicilio in L'Aquila, Piazza S. Giusta n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Federica Foglietti (federica.foglietti@pecordineavvocatilaquila.it - c.f. FGLFRC74R67H501G), giusta procura in calce al presente atto. L'Avv. Grazia Anna Rizzi chiede, ai fini di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c. di ricevere le comunicazioni e le notifiche al suindicato indirizzo di posta certificata, nonché al numero di fax indicato.

*=ricorrente=*

CONTRO: **A.N.A.S. s.p.a.** (C.F. 80208450587 - P.I. 02133681003), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma (RM), via Monzambano n. 10 (di seguito anche "Anas").

*=resistente=*

### FATTO

**A)** Il Sig. John De Nardis ha prestato attività lavorativa in favore dell'Anas, quale conducente di mezzi speciali e macchine operatrici (operatore specializzato) p.o.e. B1 CCNL di settore, dal 26/06/2018 al 15/09/2018, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato - part time (30 ore settimanali), presso il Coordinamento Territoriale Adriatica-Area Compartimentale Abruzzo (già Compartimento per la Viabilità per l'Abruzzo ed attualmente dall'1/10/2019 Struttura Territoriale Abruzzo e Molise) e ciò nella squadra 1, Nucleo D, Centro Manutentorio C, punto di raccolta Casa Cantoniera Guarenna di Casoli/Guardiagrele SS n. 81, km 147+400 (doc. sub 1);

**B)** Con missiva datata 20/09/2018, ricevuta dalla resistente il 25/09/2018, il ricorrente ha esercitato tempestivamente il diritto di precedenza ai sensi delle norme pattizie (artt. 23 e 27) di settore e dell'art. 24 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 (doc. sub 2);



**C)** L'Anas pubblicava, successivamente al settembre 2018, bando/avviso di selezione, con scadenza il 13/10/2018, per la ricerca di Operatori Specializzati per il periodo invernale 2018/2019, con contratto a termine e full time, relativo alle Aree Compartimentali Valle D'Aosta (25 risorse) – Friuli Venezia Giulia (6 risorse) – Lazio (7 risorse) – Abruzzo (70 risorse) – Molise (34 risorse), prevedendo, in ogni caso, l'applicazione delle “...disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. sul c.d. “diritto di precedenza” (doc .sub 3);

**D)** Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'indicato avviso di selezione e giusto diritto di precedenza per l'attuale Struttura Territoriale Abruzzo/Molise (già Coordinamento Territoriale Adriatica- Area Compartimentale Abruzzo), essendosi collocato in posizione utile, veniva telefonicamente contattato, sempre per la graduatoria/assunzioni a termine/stagionali relativa/e all'Area Compartimentale Abruzzo, dall'Ufficio del Personale (dagli addetti al richiamato Ufficio e dal Responsabile Dott. Mauro Del Re), per assunzione/proposta di contratto a termine full time per il periodo primo dicembre 2018– 31 marzo 2019, sede di lavoro Area Abruzzo, p.o.e. B1, operatore specializzato;

**E)** Il Sig. John De Nardis, in data 21/11/2018, accettava la detta proposta e, come espressamente richiesto dall'Anas, inviava accettazione per iscritto alla sede Compartimentale dell'Abruzzo (a mezzo Fax al n. 0862/305260, modalità e numero richiesti ed indicati dalla resistente; fax ricevuto da Anas alle ore 17:41) (doc. sub 4);

**F)** L'Anas richiedeva illegittimamente all'odierno comparente, a seguito della detta accettazione e quando ormai si era perfezionato il suo diritto ad essere immesso in servizio, di consegnare alla Sede Compartimentale di L'Aquila il Certificato Generale del Casellario Giudiziale e quello dei Carichi Pendenti, che il ricorrente consegnava personalmente agli addetti all'Ufficio Personale/risorse (Laura Rosica, Carla Tavarozzi, Alessandra Di Pompeo, Tavarozzi Alfredo, Nando Feliciani) ed al Responsabile dell'Ufficio del Personale/Risorse Umane (Dott. Mauro Del Re), essendo stato quest'ultimo chiamato/interpellato dagli addetti all'Ufficio da lui diretto a seguito della consegna della richiamata documentazione; documentazione che veniva esaminata anche dall'Avv.



Compartimentale (Gianpiero Iannozzi) su richiesta di parere da parte del suindicato Responsabile (doc. sub 5);

**G)** Nonostante l'espressa accettazione del ricorrente, la resistente non comunicava al Sig. John De Nardis la sede, l'ora, il giorno di inizio della prestazione lavorativa, non immetteva il suddetto in servizio, non poneva in essere gli incumbenti necessari per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, astenendosi da ogni comunicazione in relazione all'illegittimo comportamento posto in essere (mancata immissione in servizio/mancata regolarizzazione contratto di lavoro), laddove tutti gli altri convocati unitamente al ricorrente venivano regolarmente immessi in servizio;

**H)** La resistente, sempre nel corso del 2019, dopo la stagione invernale (novembre 2018 - 31 marzo 2019), senza alcuna selezione, utilizzando direttamente la graduatoria degli stagionali dalla quale aveva attinto per il periodo invernale e nella quale il ricorrente era utilmente collocato (come da proposta accettata e/o da prestazione precedente stagione primaverile/estiva, esercizio di diritto di precedenza), richiamava in servizio per le attività di sfalcio erba e pulizia di cunette e strade (ed altro), per il periodo da inizio (1) giugno al 15 settembre 2019, con contratto a tempo determinato full time, tutti gli operatori specializzati (B1) presenti nella detta graduatoria (ad eccezione del ricorrente);

**I)** Il Sig. John De Nardis, a mezzo del proprio difensore, contestato e censurato il richiamato comportamento, in data 12/06/2019, costituiva in mora la resistente, mettendo a disposizione della stessa la propria prestazione lavorativa (doc. sub 6);

**J)** L'Anas, anche per la stagione invernale 2019/2020, provvedeva a bando per l'assunzione a tempo determinato e full time di "Operatori Specializzati (e ciò per il periodo da fine novembre 2019 al marzo 2020) per le Aree Compartimentali: Valle D'Aosta - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Abruzzo - Molise - Emilia Romagna - Sicilia - Sardegna - Campania - Veneto - Basilicata - Autostrada A2, con scadenza il 9/10/2019. Anche tale avviso di selezione faceva salva l'applicazione delle "...disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. sul c.d. "diritto di precedenza" (come il come disciplinate all'art. 27, comma 4 del CCNL di Gruppo Anas)" e, pertanto, il ricorrente, in possesso di tutti i



requisiti, solo in virtù del detto diritto sempre esercitato, doveva esser richiamato in servizio, anche in assenza di domanda (per estremo scrupolo fatta) e prima delle altre unità prive del detto diritto;

**K)** Il ricorrente, nelle more ed in data 29/10/2019, al fine di vedersi riconoscere nelle graduatorie di Anas come lavorati anche i pregressi periodi di illegittima esclusione e di ottenere sia la cessazione dell'illegittimo comportamento della resistente, sia il risarcimento dei danni subiti, riaffermato il proprio diritto di precedenza, proponeva tentativo facoltativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato Territoriale di L'Aquila (doc. sub 9) al quale Anas non aderiva (doc. sub 10);

**L)** Il ricorrente, anche per la stagione invernale 2019/2020, si collocava in posizione utile ed accettava l'assunzione comunicatagli telefonicamente dall'Anas (relativa al periodo 1° dicembre 2019-15 marzo 2020); giusta accettazione, in data 20/11/2019 inviava/consegnava, come da richiesta di controparte, la documentazione per prendere servizio, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale e quello dei Carichi Pendenti, questi ultimi illegittimamente richiesti dalla resistente;

**M)** Con missiva datata 05.12.2019, successivamente pervenuta, la resistente (in relazione al sopra indicato - periodo invernale 2019/2020) comunicava al ricorrente che non era *“possibile dare seguito alla procedura assunzionale in assenza dei requisiti essenziali previsti nel predetto avviso”* (doc. sub 11);

**N)** La suddetta missiva, veniva anticipata al ricorrente da comunicazione informale (per le vie brevi/telefoniche) dal Responsabile dell'Ufficio Risorse/Personale della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise (Dott. Mauro Del Re) e dagli addetti al richiamato Ufficio; al ricorrente veniva evidenziato/comunicato che il motivo ostativo (per cui non veniva immesso in servizio), identico a quello che aveva determinato la mancata immissione in servizio per il periodo invernale 2018/2019, era la presenza nel certificato dei carichi pendenti di una “citazione diretta a giudizio” (per presunto fatto relativo al 23.03.2017);

**O)** In data 24.01.2020 il Tribunale di Chieti – Sez. Penale in relazione alla detta citazione diretta a giudizio così decideva *“Visto l'art. 530 c.p.p. Assolve De Nardis John,*



*generalizzato come in atti, in ordine al reato a lui ascritto al capo di imputazione a) perché il fatto non costituisce reato e in ordine al capo di imputazione b) perché il fatto non sussiste” (doc. sub 12);*

**P)** Pertanto, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, in data 10/02/2020, quando era ancora in corso la stagione invernale 2019/2020, chiedeva all'Anas l'immediata immissione in servizio (ed altro), mettendo, nuovamente, a disposizione la propria prestazione lavorativa ed allegando copia della suddetta sentenza di assoluzione, senza ricevere riscontro alcuno (doc. sub 13);

**Q)** L'Anas per l'assunzione a tempo determinato (poi effettuata) full time di “Operatori Specializzati” “stagionali” (B1) per il periodo novembre 2020/15 marzo 2021, prorogato al 15/04/2021 (stagione invernale 2020/2021), come per il periodo 1° dicembre 2021/15 marzo 2022, prorogato al 15/04/2022, (stagione invernale 2021/22) ha chiamato in servizio tutti gli Operatori Specializzati presenti nelle graduatorie degli stagionali delle singole Strutture Territoriali (senza alcun bando). Ed anzi per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise (Area Abruzzo) Anas ha attinto a rotazione dalla graduatoria degli “stagionali” B1, Operatori Specializzati, per stipulare con tutte le unità presenti “contratto a termine” per sfalcio dell'erba di giorni 60, anche per la stagione estiva (16 maggio/settembre 2022);

**R)** Il ricorrente, dovendo tutti i periodi di cui ai precedenti punti considerarsi come “lavorati” ai fini delle varie graduatorie/selezioni (graduatoria Operatori Specializzati -B1- stagionali ctd; graduatorie Operatori Specializzati-B1 per assunzioni a tempo indeterminato) stante l'illegittimità del comportamento della resistente, ha esercitato, in relazione ad ognuno di essi il diritto di precedenza (missiva anticipata pec del 02/05/2020 – doc sub 14; missiva anticipata pec 18/08/2021 doc. 15; missiva del 24/06/2022, doc. sub 15; missiva del 5/10/2022, doc. sub 15), mettendo sempre a disposizione della resistente la propria prestazione lavorativa (doc. sub 16);

**S)** Il ricorrente ha diritto alla restitutio in integrum ai fini giuridici ed economici, pertanto ha diritto sia ad essere ristorato dei danni economici patiti (mancate retribuzioni per tutti i



periodi indicati nei precedenti punti) a motivo del perdurante inadempimento ed illegittimo/illecito comportamento della resistente, sia ad esser messo nell'identica posizione in cui si sarebbe trovato in assenza del detto avverso illegittimo/illecito comportamento, ossia ad essere inserito nelle graduatorie Anas ed a vedersi computi tutti i periodi/giornate di lavoro sopra richiamati (computo più volte richiesto – doc. sub 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17) per la/le posizione/i in graduatoria/e per ulteriori bandi/selezioni/assunzioni sia a tempo determinato e/o stagionali (Struttura Territoriale Abruzzo Molise- Area Abruzzo) che indeterminato;

**T)** Con il presente atto il ricorrente mette nuovamente a disposizione di Anas S.p.a. la propria prestazione lavorativa e torna ad esercitare il diritto di precedenza;

**U)** L'Anas (e per quanto concerne il presente giudizio la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise) per le varie stagioni ed attività stagionali (es. sgombroneve, prevenzione ghiaccio, pulizia piano, taglio erba ed altro) provvede direttamente a richiamare in servizio (ed assumere con ctd) prima i lavoratori/unità lavorative/soggetti che hanno già prestato attività lavorativa con mansioni di Operatore Specializzato come “stagionali” (e/o ctd) presso la Struttura Territoriale interessata e, pertanto, aventi diritto di precedenza e solo dopo aver esaurito la lista/graduatoria di detti aventi diritto (lista/graduatoria a parte) procede all'assunzione di ulteriori unità lavorative.

**V)** Ed anzi per le unità lavorative (stagionali) inseriti nella lista/graduatoria degli aventi diritto di precedenza non è richiesta neppure domanda e/o partecipazione alcuna a bandi/nuove selezioni (richieste per prestazione lavorativa presso Struttura diversa da quella dove si è già lavorato o per le nuove unità, potendo crearsi disponibilità ad esempio a seguito di stabilizzazioni);

**W)** La resistente assume (ogni anno) per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise per la sola Gestione/Area Rete Abruzzo (Regione Abruzzo) quanto meno un numero di 80 unità lavorative (senza considerare quelle inserite nella diversa ed autonoma graduatoria dell'Area Gestione Rete Molise) con contratto di lavoro a tempo determinato full time per la stagione invernale come Operatori Specializzati (B1) e ciò per il periodo dal 22/11 al



15/03 (con proroga al 15/04) ed in ogni caso per un periodo minimo dal 01/12 al 28/02 (prorogato al 15/03). Ed anzi nella stagione invernale 2021/2022, pur essendo programmate n. 80 assunzioni, la Struttura ha avuto necessità ed è andata oltre il detto numero ed ha assunto ulteriori sei unità.

Nel periodo/stagione estivo/a la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise per la sola Gestione/Area Rete Abruzzo (assume, sempre con contratto di lavoro a tempo determinato full time ed attingendo alla stessa graduatoria, un numero non inferiore a 60 Operatori Specializzati B1 per il periodo minimo dal 01/06 al 15/09 (per la stagione 2022 Area/Regione Abruzzo si richiama il punto sub Q, essendo stai richiamati in servizio, a rotazione, n. 80 unità ognuno per un periodo di 60 giorni);

**X)** Il ricorrente non è stato più richiamato e/o immesso in servizio, nonostante le varie costituzioni in mora ed il costante esercizio del diritto di precedenza;

**Y)** Come già detto la resistente attinge prima dalla graduatoria degli stagionali con diritto di precedenza, partendo dall'unità collocata in posizione più alta per l'inizio prestazione (novembre e/o dicembre) e per l'assegnazione di periodo più lungo. Il ricorrente avrebbe avuto diritto ad iniziare per primo ed a periodo più lungo (15/30 marzo, con proroga al 15 aprile);

**Z)** Gli illegittimi comportamenti tenuti dalla resistente hanno, altresì, causato danni all'integrità psico fisica del ricorrente;

**AA)** Invero, il Sig. John De Nardis, dopo essersi più volte collocato in posizione utile ai fini dell'assunzione, dopo aver accettato più volte la proposta di assunzione ed aver inviato la documentazione al detto fine, non solo si è visto immotivatamente non immesso in servizio, ma neppure quando l'assunto motivo ostativo (fatto che si torna a contestare) è venuto meno la resistente ha provveduto ad immetterlo in servizio;

**BB)** Il ricorrente in più occasioni ha visto immotivatamente ed illegittimamente negato il suo diritto al "lavoro" da parte di Anas, che, pure, aveva provveduto a precisa proposta (accettata);



**CC)** I reiterati, ingiustificati ed illegittimi avversi comportamenti indicati nei precedenti punti del presente atto, fortemente stressogeni (basti considerare l'alternarsi fra proposte di lavoro, invito ad accettare ed il diniego di immissione in servizio; l'aumentato senso di "precarietà" della propria situazione lavorativa; l'angoscia, frustrazione, sofferenza psichica per la perdita del lavoro e della possibilità di partecipare alle graduatorie nazionali e per la mancata assunzione a tempo indeterminato, laddove a parità di punteggio altre unità erano state stabilizzate; l'angoscia, frustrazione, sofferenza psichica per l'ingiustizia subita ed il perdurare della stessa pur in presenza di piena assoluzione) hanno causato all'odierno componente, come si evince dalla relazione medica del Dr. Salvatore Russo, uno stato ansioso ed un disagio "emotivo" con sintomi somatici di tipo gastroenterologico.

**DD)** A seguito di persistenti disturbi gastrointestinali, dagli esami strumentali sostenuti, è emerso a carico del ricorrente "un quadro di gastrite", che giusti Test di Personalità MMPI-2 e Test di Zung per l'ansia e la depressione, sono risultati somatizzazione di quadro ansioso e di disagio emotivo a seguito dei detti eventi stressanti (doc. sub 21);

**EE)** Nella stagione invernale 2021/2022 Anas ha stipulato contratto di lavoro a termine per sgombroneve (Operatore Specializzato B1) con unità lavorativa (tale Canelli) inserita nelle graduatorie di altra Struttura Territoriale, assegnandola all'Abruzzo, prova dell'esaurimento delle graduatorie di quest'ultima Struttura per la figura di Operatore Specializzato (B1);

**FF)** Il ricorrente, come da certificazione Quanta S.p.a. aveva già lavorato come conducente mezzi speciali (spargisale, spartineve, tagliaerba, escavatore) per la Provincia di Chieti dal 01/12/2001 al 19/10/2002; dall'11/11/2002 al 20/07/2003; dall'11/08/2003 al 31/07/2004; dal 06/09/2004 al 31/07/2005; dal 20/10/05 al 31/03/2006, nonché come da attestazione Tempor dal 05/04/2006 al 31/07/2006; dal 23/10/2006 al 31/07/2007; dal 05/11/2007 al 31/07/2008; dal 03/11/2008 al 30/06/2009; dal 18/11/2009 al 31/03/2010; dal 07/12/2010 al 30/12/2010. Come da disposizione della resistente i detti periodi di lavoro sono conteggiati nelle varie graduatorie (per i periodi oggetto di causa) con coefficiente 0,25 (doc sub 19);



## DIRITTO

É indubbio che il ricorrente:

- 1) ha prestato la propria attività lavorativa, quale operatore specializzato, con continuità dal 26/06/2018 al 15/09/2018 nella squadra 1 del Centro Manutentorio C, Nucleo D;
- 2) ha manifestato tempestivamente e costantemente la volontà di avvalersi del diritto di precedenza;
- 3) si è utilmente collocato nella graduatoria degli stagionali per l'Abruzzo per la stagione invernale 2018/2019 ed ha accettato la proposta di lavoro di Anas quale Operatore Specializzato per il periodo 1/12/2018 -15/03/2019, sede Abruzzo, ma illegittimamente non è stato immesso in servizio;
- 4) si è utilmente collocato nella graduatoria degli stagionali per l'Abruzzo per la stagione invernale 2019/2020 ed ha accettato anche per la detta stagione la proposta di lavoro di Anas, ma illegittimamente non è stato immesso in servizio;
- 5) ha sempre esercitato il diritto di precedenza e messo a disposizione la propria prestazione lavorativa ed è sempre stato in posizione utile per l'assunzione;
- 6) Anas ha provveduto, per la Struttura Territoriale Abruzzo Molise ( Area Abruzzo) ad assunzioni a termine (stagionali) per Operatori Specializzati (B1) full time dal 2018 in poi per tutti i periodi e nella misura (numero di unità) indicati nelle premesse del presente atto;

É, altresì, pacifico che: il ricorrente ha documentalmente provato il proprio diritto all'immissione in servizio per tutti i periodi indicati nei precedenti punti (da sub C a sub Q). Del resto, in virtù del "*diritto di precedenza*", risulta evidente che il Sig. John De Nardis si sarebbe sempre collocato in posizione utile ai fini dell'assunzione presso la Struttura Territoriale Abruzzo Molise (Area/Gestione Rete Abruzzo) a tempo determinato ("*stagionale*") quale Operatore Specializzato (B1) e/o "*con riferimento .. al profilo di*



**inquadramento**”, nonché in posizione utile ai fini della “stabilizzazione”, cumulando sempre “nuove ed ulteriori giornate lavorative”.

La resistente ha illegittimamente ed immotivatamente non proceduto all'immissione in servizio del Sig. John De Nardis ed escluso (o non incluso) lo stesso dalle proprie graduatorie.

Il ricorrente ha eccepito l'inadempimento (causa petendi) di Anas, indicato l'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto (dalla resistente) e non lo è stato (petitum).

É onere di Anas dedurre e provare il fatto estintivo/ostativo e la sua fondatezza.

L'unico assunto fatto ostativo (infondatamente) addotto dalla resistente è la pendenza di procedimento penale; fatto che, oltre a non poter costituire motivo ostativo (come di seguito meglio illustrato), non è più “esistente” dal 2020, ossia già da quando era ancora in corso la stagione invernale 2019/20 (punto P parte in fatto presente atto).

Pertanto, senza alcuna assunzione di oneri, il ricorrente con riserva di deduzioni e produzioni all'esito di eventuali ulteriori avverse esplicitazioni, nonché di azione ai fini dell'eventuale stabilizzazione, per mera completezza difensiva, osserva:

## MOTIVI

**A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 Cost., dell'art 8 Stat. Lav., nullità dell'art. 31 CCNL ANAS 2016/2018 e 2019/2021 ed atti successivi (avvisi di selezione) nella parte dove si richiede la presentazione dei carichi pendenti.**

L'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori prevede che: **“È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”.**

L'art. 27 Cost. dispone che: **“l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.**

Corollario delle norme appena richiamate è la nullità di eventuali clausole contrattuali che richiedono la presentazione del certificato dei carichi pendenti ed in particolare la loro



nullità ove interpretate nel senso di ritenere ostativa all'assunzione la presenza di “carichi pendenti” e ciò non solo per contrasto con norme di rango costituzionale e/o di legge, bensì anche per contrasto con normativa europea.

Nel caso del CCNL Anas 2016/2018 (e 2019/2021) l'art. 31 prevede che all'atto dell'assunzione il dipendente debba presentare la seguente documentazione: “a. documento di identità; b. certificato degli studi compiuti ed eventuali abilitazioni professionali; ... h. codice fiscale; i. certificato penale e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore a 3 mesi.”.

É pacifico che la ritenuta possibilità di porre dei limiti al divieto contenuto nell'art. 8 Stat. Lav. non può essere ampliata fino a ricomprendere documentazione inerente fatti non definitivi e/o mera pendenza di procedimenti penali, ove, soprattutto, si consideri che neppure la presenza di condanne definitive legittima il rifiuto dell'assunzione senza una preventiva valutazione (in contraddittorio e con evidente diritto di difesa del soggetto/lavoratore interessato) dell'incidenza e rilevanza dei fatti oggetto di condanna definitiva “sull'attitudine professionale del lavoratore”.

La normativa contrattuale appena richiamata, pertanto è palesemente nulla, ed in particolare, ove interpretata nel senso di ritenere ostativa all'assunzione la presenza di “carichi pendenti” (come fatto da Anas).

Ed ancora, l'art. 31 del CCNL Anas è sicuramente nullo/illegittimo, come la relativa interpretazione/applicazione fattane dalla resistente, poiché in contrasto sia con la vecchia normativa in tema di trattamento “dati giudiziari” (normativa che subordinava il trattamento all'indispensabilità ed all'esecuzione di compiti specifici), sia, a maggior ragione, con il Regolamento UE 2016/679 e le successive norme interne di adeguamento.

La resistente non solo non poteva richiedere la richiamata documentazione e non provvedere a dare seguito al procedimento assunzionale e/o all'immissione in servizio del componente, bensì non poteva neppure trattare i relativi dati, non costituendo più, come espressamente chiarito dal Garante, “base giuridica (per il trattamento)..... il consenso dei



*dipendenti in considerazione della natura del rapporto tra datore di lavoro e dipendente (...)* un eventuale diniego di quest'ultimo potrebbe causare allo stesso un pregiudizio”.

Invero, in virtù della nuova normativa (art. 10 Regolamento UE 2016/679) è prevista la possibilità di acquisizione e trattamento da parte del datore di lavoro dei dati relativi a “condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”..... **solo, sempre e comunque a condizione che a monte esista una norma di legge che regola la fattispecie**“ (art. 2 octies nel combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 Codice Privacy).

Il legislatore europeo ha demandato a specifica norma di legge la possibilità di abilitare tali trattamenti, invitando il Legislatore nazionale a predisporre le c.d. “*garanzie appropriate*” a tutela degli interessati.

La precedente autorizzazione del Garante ha perso di efficacia in applicazione dell'art. 21, comma 3 D.lgs. n. 101/2018 e non costituisce più la base giuridica per il trattamento dei dati giudiziari da parte dei datori di lavoro, né tale base può essere ravvisata nei contratti collettivi (come espressamente stabilito nei Provvedimenti del Garante 314 e 315 del 22 maggio 2018), in ragione della genericità con cui in tali documenti si fa riferimento “*al trattamento dei dati contenuti nel certificato penale e carichi pendenti e della circostanza per cui gli stessi risultano sprovvisti dei riferimenti alle specifiche esigenze di onorabilità legate allo svolgimento di determinati incarichi*”.

Nel nostro ordinamento solo nel settembre 2021 il Ministero di Grazia e Giustizia ha approntato **schema** di “Regolamento”, oggetto il 15/02/2022 di particolari “critiche” ed “indicazioni” da parte del Consiglio di Stato e dunque “in revisione”.

Non esisteva (né esiste) normativa/autorizzazione a supporto di eventuali clausole pattizie che permettessero (permettano) l'acquisizione dei dati “giudiziari” ed era (è) in vigore il solo divieto di “acquisizione” previsto dall'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori.

In ogni caso, poi, il principio cardine (anche del famoso schema di Regolamento) è quello di “necessità” e “limitazione”, orbene alla luce di quanto di seguito eccepito in tema di ipotesi di “licenziamento” è evidente che la resistente ha illegittimamente operato.



**B) In subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 Cost., 8 Stat. Lav., 24 D.Lgs. 81/2015, 23, 27, 31, 70, 76 CCNL di settore, violazione dei canoni di correttezza e buona fede.**

Il comportamento tenuto dalla resistente è illegittimo a prescindere dall'eccepita nullità dell'art. 31 CCNL Anas (che, comunque, si ribadisce).

L'art. 31 non prevede alcuna conseguenza negativa (ostativa) in relazione all'esistenza di eventuali carichi pendenti (e/o condanne), né, come già eccepito, può essere interpretato in tal senso.

Invero, l'art. 70 del CCNL di settore prevede che: *"Il dipendente a cui sia stata notificata una informazione di garanzia per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, o comunque inerenti agli interessi della Società, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, area Risorse Umane, attraverso le modalità che saranno previste dalla stessa. 2. Il dipendente, entro 20 giorni lavorativi da quando ne viene a conoscenza, è tenuto a comunicare formalmente alla Società, area Risorse Umane, l'avvenuta notifica dell'informazione di garanzia e tutti i conseguenti aggiornamenti processuali relativi a tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione espressamente previsti dal Titolo secondo, Capo primo del Codice Penale oltre che dagli Art. 416 c.p., Art. 416 bis c.p. e Art. 416 ter c.p.. 3. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi, il dipendente, in ragione di specifici ed ulteriori incarichi allo stesso attribuiti in costanza di rapporto di lavoro, ove richiesto, è tenuto a presentare nei modi e nei termini previsti dalla Società. 4. **La notifica dell'informazione di garanzia non può determinare automaticamente la sospensione dal servizio.**"*

In altri termini, non solo l'obbligo di *"tempestiva comunicazione"* riguarda procedimenti per *"fatti connessi all'esercizio delle... funzioni, o comunque inerenti agli interessi della Società.. e/o reati contro la Pubblica Amministrazione espressamente previsti dal Titolo secondo, Capo primo del Codice Penale* (peculato, malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione



...abuso d'ufficio ecc..) *oltre che dagli art. 416 c.p. (associazione per delinquere ), art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) e art. 416 ter c.p. 3".*, ma la stessa esistenza di "informazione di garanzia" **NON** determina la sospensione dal lavoro del dipendente.

L'art. 76 prevede la "sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso": *"per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad esso affidati, ... per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio; c. per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi; d. per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad esso affidati, al fine di trarne profitto; per aver intenzionalmente provocato o partecipato a tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio; per condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato, per fattispecie non rientranti tra quelle previste al precedente art. 70 comma 2, possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nell'ipotesi in cui la loro gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento, sia tale da ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del lavoro".*

La normativa appena richiamata non prevede che il solo status di imputato (anzi la stessa eventuale condanna non passata in giudicato e/o la condanna passata in giudicato per fatti diversi da quelli previsti dal secondo comma dell'art. 70 CCNL) costituisca motivo di giusta causa di licenziamento, il che rende illegittima la condotta della resistente, poiché finisce con l'attribuire rilevanza (ostativa) a tale status (o ad eventuali condanne non rilevanti) al momento dell'assunzione.

Il comportamento di Anas è, dunque, illegittimo sia alla luce delle deduzioni appena svolte, sia perché contrario al principio posto dall'art. 27 Cost., **sia per la mancanza di qualsiasi supporto motivazionale atto a giustificare** la mancata assunzione/immissione in servizio, sia per carenza di qualsiasi indagine sul concreto svolgimento e rilevanza dei fatti



di assunto rilievo penale, sia per totale assenza di indagini (e contraddittorio) sul concreto svolgimento degli stessi e valutazione della loro rilevanza in relazione all'attività lavorativa da svolgere<sup>1</sup>.

La stessa possibilità di richiedere nel corso del rapporto di lavoro “*l'autocertificazione relativa ai carichi pendenti*” è collegata dal CCNL a particolari ed ulteriori incarichi e non produce alcun effetto sospensivo del rapporto e/o dal servizio.

In sintesi, la sola pendenza di un procedimento penale (anzi neppure l'eventuale esito sfavorevole) non poteva (non può) precludere l'ammissione/immissione in servizio del ricorrente, avendo le parti sociali dato specifica rilevanza solo a condanne per reati ben definiti (contro la p.a. e/o per associazione) e richiedendo, comunque, il “*passaggio in giudicato*” della sentenza di condanna.

La resistente è andata oltre ed ha negato l'immissione in servizio anche dopo la conoscenza dell'avvenuta piena assoluzione.

E ciò senza considerare che:

- a) l'assunto fatto ostativo risaliva al 23.03.2017;

---

<sup>1</sup> La posizione lavorativa oggetto dei “contratti” da parte di Anas era (è) quella di Operatore Specializzato (p.o.e. B1), il cui tratto rilevante e caratterizzante è rappresentato dalla “conduzione di mezzi speciali (Cass. n. 5428/2015; Conformi: Cass. n. 5246/2015, Cass. n. 5700/2015, Cass. n. 23361/2013);

**Art. 94 CCNL 2016/2018 e 2019/2021 “... Posizione organizzativa ed economica B1 Declaratoria:** *Attività che prevedano specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, nonché l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. È possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo. ...;*

**Declaratoria del profilo professionale “... B1 OPERATORE SPECIALIZZATO a.** *Addetto alla conduzione di autocarri, mezzi speciali, autoarticolati, macchine operatrici, sgombraneve, ecc., in dotazione alla Società; b. cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione, eseguendo le piccole riparazioni; c. nei periodi di attesa, senza pregiudizio alle proprie mansioni e tenuto conto della organizzazione del lavoro e delle disposizioni ricevute, partecipa alle attività compartimentali della squadra di manutenzione e di pronto intervento.”.*



- b) il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore dell'Anas quale conducente di mezzi speciali e macchine operatrici (operatore specializzato) p.o.e. B1, presso la medesima sede di lavoro (Abruzzo), dal 26/06/2018 al 15/09/2018;
- c) il nuovo contratto di lavoro è stato accettato dal ricorrente in data 21.11.2018, ossia circa due mesi dopo la cessazione del precedente;
- d) nel periodo intermedio il ricorrente ha tempestivamente esercitato il diritto di precedenza (artt. 23 e 27 CCNL e 4 D.Lgs. 81/2015);
- e) durante il suddetto periodo di lavoro (giugno - settembre) il ricorrente ha eseguito la prestazione lavorativa con la massima diligenza ed ha osservato scrupolosamente le disposizioni a lui impartite;
- f) nessun procedimento disciplinare è stato promosso nei confronti del Sig. John De Nardis;
- g) stante il brevissimo lasso di tempo intercorso (circa due mesi) **il ricorrente aveva i requisiti** e/o le capacità professionali e/o le attitudini e/o l'idoneità a svolgere le mansioni di Operatore Specializzato oggetto del contratto relativo alla stagione invernale 2018/2019 (e dei successivi).
- h) La resistente prima riconosce l'esistenza del diritto di precedenza del ricorrente (che accetta il/i contratto/i), poi, pur non esistendo motivo ostativo, viola di fatto anche tale diritto negando l'immissione in servizio;
- i) Identico discorso vale, in ogni caso, anche per il contratto relativo alla stagione invernale 2019/2020, ed alle successive stagioni, in relazione ai quali deve aggiungersi che la resistente non ha dato esecuzione/immeso in servizio il ricorrente e/o cessato i suoi illegittimi comportamenti nemmeno dopo la comunicazione/conoscenza dell'avvenuta piena assoluzione.

Le dette considerazioni sono valide sia per le stagioni invernali (tutte) sia per quelle estive (tutte), considerato il diritto di precedenza (sempre esercitato).

\*\*\* \*\*



Ed invero, il **CCNL 2016/18** prevede all'art. 23, comma 6: “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso un’Unità Produttiva, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in ambito nazionale entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto a termine, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei predetti rapporti a termine qualora presso l’Unità Produttiva interessata non siano presenti lavoratori aventi analogo diritto di precedenza”; al comma 7: “La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta certificata **entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro**. ...In caso di concomitanza di più aspiranti, che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza di cui sopra, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano accumulato il maggior periodo di lavoro a termine in azienda ed in caso di parità, si farà riferimento al numero di familiari a carico, nonché alla maggiore età anagrafica”.

Il **CCNL 2019/2021** prevede all'art 23, comma 6: “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso un’Unità Produttiva, abbia prestato attività lavorativa per un periodo, **anche frazionato**, superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in ambito nazionale entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto a termine, con riferimento alle mansioni già espletate o **al profilo di inquadramento** in esecuzione dei predetti rapporti a termine. ....”; al comma 7: “La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta certificata **entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro**. ...”.

L'art. 27 del **CCNL 2016/18** prevede al comma 4: “Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, come definite al comma 2, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa Unità Produttiva, per i medesimi compiti. Fatto salvo quanto disposto dal punto precedente, per le assunzioni a tempo indeterminato valgono le previsioni di cui all’art. 23 comma 6. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata **in forma scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro**. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti si estingue entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto ed in caso di rifiuto dell’interessato ad accettare la proposta di



lavoro..... In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi dei diritti di precedenza di cui sopra, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano accumulato il maggior periodo di lavoro a termine in azienda ed in caso di parità si farà riferimento al numero di familiari a carico, nonché, alla maggiore età anagrafica...”.

L'art. 27 del **CCNL 2019/121** prevede al comma 4: *“Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, come definite al comma 2, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa Unità Produttiva e/o presso Unità Produttive diverse, qualora nella stessa non sia stato possibile soddisfare il fabbisogno attraverso il diritto di precedenza, per i medesimi compiti. Fatto salvo quanto disposto dal punto precedente, per le assunzioni a tempo indeterminato valgono le previsioni di cui all’art. 23 comma 6. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti si estingue entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto ed in caso di rifiuto dell’interessato ad accettare la proposta di lavoro. ...”.*

Il ricorrente in virtù del diritto previsto dalla normativa appena richiamata e dall'art. 24 Dlgs n. 81/15, una volta inserito nella graduatoria degli stagionali, operatori specializzati (B1), per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise-Area Gestione Rete Abruzzo (Area Rete Abruzzo), dove ha svolto la prestazione lavorativa nella stagione estiva 2018), avrebbe sempre cumulato ulteriori giornate lavorative, mantenendo la posizione (di vantaggio) nella detta graduatoria anche rispetto alle altre unità lavorative con diritto di precedenza, con diritto, vieppiù, ad essere chiamato prima rispetto a nuovi assunti e rispetto a nuove unità lavorative prive del diritto di precedenza.

In sintesi, il ricorrente si sarebbe trovato sempre in posizione utile per l'immissione in servizio e/o per l'assunzione a tempo determinato (e/o indeterminato).

L'illegittimo comportamento della resistente comporta la fondatezza delle richieste di condanna e/o risarcimento di seguito avanzate dal componente (quanto meno sotto il profilo della perdita di chance).



## **Mancate retribuzioni**

Gli elementi essenziali dei contratti a termine (come della prestazione lavorativa) sono già individuati (e/o facilmente individuabili): tempo determinato full time - p.o.e. B1, profilo Operatore Specializzato, retribuzione prevista dal CCNL di settore, sede Abruzzo - (come anche da missiva fax rimessa all'Anas). Non essendo più possibile per i contratti/periodi già trascorsi l'immissione in servizio, il Sig. John De Nardis ha diritto all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali patiti in misura pari alle retribuzioni non percepite, compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, ferie (Corte Europea proc. C-762/18) ed il Trf e ciò per tutti i periodi oggetto di giudizio e per quelli successivi accertati in corso di causa.

L'art. 97 del CCNL di settore definisce la struttura della retribuzione composta da elementi fissi e da elementi variabili<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> "Art. 97 *Trattamento economico*:

1) Criteri La retribuzione del personale della Società viene individuata sulla base dei seguenti criteri: 1. garantire un recupero del potere di acquisto dei salari; 2. riconoscere la professionalità e la responsabilità; 3. assicurare una connessione con il livello di prestazione individuale o per gruppi o unità produttive della Società; 4. assicurare una connessione con il livello di prestazione complessiva della Società; 5. accertare il conseguimento dei risultati di efficienza e qualità del servizio viario stradale.

2) Struttura della retribuzione La retribuzione è strutturata in "FISSA", "VARIABILE" ed eventuale assegno per il nucleo familiare. A. La retribuzione FISSA comprende: 1. minimo tabellare; 2. indennità integrativa speciale (contingenza); 3. tredicesima mensilità; 4. indennità operativa; 5. retribuzione individuale di anzianità; 6. aumenti periodici di anzianità; 7. arricchimento esperienza professionale; 8. elemento distinto della retribuzione; 9. elemento retributivo differenziato; 10. assegno "ad personam" non riassorbibile. All'atto dell'eventuale passaggio in una diversa posizione organizzativa o di Area superiore sarà conservata la retribuzione individuale di anzianità, l'arricchimento per esperienza professionale in godimento, l'elemento distinto della retribuzione, l'elemento retributivo differenziato e l'assegno "ad personam". B. La retribuzione VARIABILE comprende: 1. Straordinario; 2. Maggiorazioni orarie; 3. Premio di produzione; 4. Trasferta; 5. Indennità di turnazione; 6. Indennità di reperibilità; 7. Indennità di bilinguismo; 8. Indennità di rischio; 9. Indennità di maneggio valori; 10. Indennità di funzione; 11. Indennità di zona. Assegno per il nucleo familiare".



Il ricorrente, come già detto, ha diritto alle retribuzioni non percepite (oltre a ratei di 13ma, indennità operativa e t.f.r.) il cui importo deve essere determinato prendendo in considerazione, quantomeno, i seguenti elementi: minimo tabellare: € 1.744,84, dall'1.01.2020 € 1.782,84, dall'1.10.2020 € 1.820,84, dall'1.01.2021 € 1.864,84; indennità integrativa speciale: € 527,76; premio di produzione<sup>3</sup>: € 180,63; elemento distinto della retribuzione: € 10,33; indennità di rischio<sup>4</sup> € 1,24 al giorno di presenza; elemento retributivo differenziato: € 7,49; per un totale pari ad € 2.500,81 mensili, dall'1.01.2020 € 2.538,81, dall'1.10.2020 € 2.576,81 e dall'1.01.2021 € 2.620,81.

Alla luce dei periodi richiamati nelle premesse del presente atto al ricorrente compete a titolo di retribuzioni (mancate) e/o di risarcimento danni la somma di euro 57.247,73<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> L'articolo 12 della legge n. 65/82 recita: *dal 1° gennaio 1982 l'ANAS è autorizzata a corrispondere al dipendente personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, il compenso mensile denominato "premio di produzione", ...* **CCNL 2016/19 Art. 111** Premio di produzione 1. La misura degli importi del premio di produzione, commisurato a 12 mensilità da erogare secondo i criteri in vigore, è la seguente: Posizione economica Importo mensile A euro 338,80 A1 euro 281,47 B euro 196,00 B1 euro 180,63 B2 euro 168,37 C euro 142,41 C1 euro 132,7;

<sup>4</sup> Prevista per i dipendenti dell'A.N.A.S. dall'art. 62 del D.P.R. 04/08/1990 n. 335, corrispondente all'"indennità meccanografica", è stata introdotta inizialmente dall'art. 82 del CCNL 1994/1997, confermata dall'art. 80 del CCNL 1998/2001 e dall'art. 88 del CCNL 2002/2005, nonché dal Protocollo di Intesa e dai successivi contratti; regolata da appositi protocolli stipulati tra ANAS e le OO.SS. Tale indennità viene corrisposta in maniera **costante, continuativa e fissa**. **CCNL 2002/05 - Art. 88 - Indennità di rischio - Indennità di maneggio valori**. Gli istituti dell'indennità di rischio e dell'indennità di maneggio valori sono disciplinati dall'apposito protocollo stipulato il 14 febbraio 1997. **CNL 2016/19 Art. 108** Indennità di rischio – Indennità di maneggio valori Gli istituti dell'indennità di rischio e dell'indennità di maneggio valori sono disciplinati dall'apposito Protocollo stipulato il 14 febbraio 1997.

<sup>5</sup> dal 01.12.2018 al 31.03.2019 (o minimo 28.02.2019)= € 10.003,24 (o € 7.502,43); dall'01/06/2019 al 15./09/2019= € 8.752,83; dal 01.12.2019 al 15.03.2020 (o 28.02.2020)= € 8.847,83 (o € 7.578,43); dal 21.11.2020 al 15.04.2021 (o minimo 15.03.2021)= € 12.608,57 (o € 9.987,76); dal 01.12.2021 al 15.04.2022 (o minimo 15.03.2022)= € 11.793,64 (o € 9.172,83); stagione estiva 2022 giorni 60= 5.241,62;



(cinquantasettemiladuecentoquarantasette/73) per retribuzioni; euro 4.877,53 per Tfr<sup>6</sup>, euro 8.599,06 per ratei tredicesima ed indennità operativa<sup>7</sup>), euro 5.241,62 per ferie.

In ogni caso, poiché i periodi da prendere in considerazione sono sei e quest'ultimi non possono essere di durata inferiore a 60 giorni ciascuno ex art. 24<sup>8</sup> CCNL di settore, le mensilità da prendere in considerazione sono quantomeno 12 per un importo pari ad Euro 31.449,72 (trentunomilaquattrocentoquarantanove/72), oltre alle altre voci sopra indicate (Ratei, Tfr, ferie ed altro) riproporzionate in relazione al minor periodo ed importo base per il calcolo.

In subordine, ex art. 27<sup>9</sup> CCNL di settore, le mensilità da prendere in considerazione sono sei e gli importi sopra richiamati ridotti alla metà.

Il ricorrente ha diritto alla corresponsione delle dette somme, poiché la loro mancata percezione (mancato guadagno) è dipesa dell'illegittimo comportamento/inadempimento della resistente e/o comunque ha diritto agli importi reclamati a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso, stante la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire le reclamate entità patrimoniali, le somme suindicate sono dovute al ricorrente per risarcimento danni per perdita di chance.

\*\*\* \*\*

---

<sup>6</sup> **Art. 116** CCNL Anas e art. 2120 c.c.: *“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni ”*

<sup>7</sup> **“Art. 106** *Tredicesima mensilità...* costituita dalla retribuzione individuale minima tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità integrativa speciale (contingenza) in godimento, dall'arricchimento esperienza professionale e dall'elemento distintivo della retribuzione...*Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi...*” CCNL Anas (ossia € 190,24 - dall'01.01.2020 € 193,41 – dall'1.10.2020 € 196,57 – dall'1.01.2021 € 200,24 per ciascun singolo rateo).

<sup>8</sup> *“Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario, ...”* (CCNL 2016/2018-2019/2021).

<sup>9</sup> *“... inferiore a 30 giorni ...”.* (CCNL 2016/2018-2019/2021).



### **Diritto a computo di tutti i periodi nelle varie graduatorie/diritto di precedenza.**

L'illegittimo comportamento di Anas ha comportato, quale ulteriore conseguenza negativa, per il ricorrente il mancato conteggio di tutti i periodi sopra richiamati (e nei quali è stato illegittimamente non immesso in servizio e/o assunto) nelle varie graduatorie sia per le assunzioni a tempo determinato (Struttura Territoriale Abruzzo/Molise) che a tempo indeterminato.

Invero, come si evince dalla documentazione in atti, la resistente provvede alla formulazione di graduatorie assegnando ai partecipanti dei punteggi in base ai "titoli".

In particolare, per i periodi oggetto di causa ed indicati nelle premesse del presente atto, costituiscono "titoli" le giornate di lavoro effettuate come "Operatore Specializzato", con valore coefficiente 1 per quelle svolte alle dipendenze di Anas e presso le Aree compartimentali a cui fa riferimento la graduatoria; con valore coefficiente 0,75 per quelle svolte alle dipendenze di Anas e presso altre Aree compartimentali; con valore coefficiente 0,25 per quelle svolte presso Province, Società Autostradali Concessionarie o altri Enti. Assumono rilievo anche il carico familiare e la maggiore età anagrafica.

L'Anas, come per legge e per CCNL, fa salve le disposizioni in tema di diritto di precedenza, quindi, le unità lavorative (con ctd), che hanno prestato attività presso una determinata Struttura Territoriale, sono richiamate in servizio prima dei "nuovi" partecipanti e viene "esaurita" prima la "graduatoria/lista" degli aventi diritto a "precedenza", partendo da quelli con più giornate e punteggio.

In sintesi, si aggiungono giornate e titoli, poiché si lavora e si mantiene la posizione nella lista delle unità lavorative con diritto di precedenza.

La resistente ha illegittimamente omesso di immettere in servizio e/o assumere il ricorrente in tutti i periodi sopra indicati, pertanto gli stessi devono essere computati ed il ricorrente inserito nelle varie graduatorie in posizione che consideri anche i periodi in questione come "lavorati" e ciò ai fini delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato e/o ai fini della partecipazione ad avvisi di selezione, bandi di gara ed altro indetti dalla resistente, il tutto con diritto di precedenza (sempre esercitato).



Il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere e computare secondo i parametri indicati per il periodo oggetto di giudizio e secondo quelli di volta in volta utilizzati da Anas s.p.a. n. 2490 giorni di lavoro presso Provincia di Chieti (o il numero maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio ed a seguito di CTU), nonché 814 giornate di lavoro presso Anas- Struttura Territoriale Abruzzo e Molise (Area Gestione Rete Abruzzo)(o il numero maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio ed a seguito di CTU), la tipologia di patente ed il carico familiare, oltre quale titolo preferenziale, in caso di parità, l'età anagrafica.

Il ricorrente si colloca sicuramente in prima posizione nella graduatoria degli stagionali della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise ( Area Gestione Rete Abruzzo).

A maggior conferma di quanto sopra basti considerare che le unità presenti nella graduatoria stagionali, stagione invernale, nel 2017/18 sono state tutte (o per la maggior parte) “stabilizzate” e che le unità lavorative oggi presenti nella detta graduatoria sono tutte state inserite successivamente al ricorrente ed hanno meno “stagioni” (e titoli) di quelli che avrebbe maturato l'odierno comparante ove la resistente non avesse illegittimamente omesso di immetterlo in servizio e/o assumerlo.

#### Risarcimento danno biologico

Il comportamento di Anas ha creato notevoli danni all'integrità psico-fisica del ricorrente come da certificazione medica allegata; danni che si chiede siano liquidati in via equitativa.

\*\*\* \*\*

#### Competenza Territoriale

L'intestato Tribunale è sicuramente competente, poiché la sede della Struttura Territoriale Abruzzo/Molise di Anas, dipendenza dove era addetto il ricorrente, è in L'Aquila, dove è presente anche “azienda” e direzione amministrativa.

L'intestato Tribunale è, altresì, competente in “ragione del collegamento funzionale” fra rapporto di lavoro intercorso e domanda di riconoscimento del diritto a quelli successivi e del diritto ad inserimento in graduatorie, nonché del risarcimento dei danni.



## Litisconsorzio

La figura del controinteressato è propria del diritto processuale amministrativo e non anche di quello civile, dove si è al più in presenza di un litisconsorzio.

Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere il risarcimento (mancate retribuzioni ed altro, perdita di chance) per l'inadempimento della resistente e per la lesione del suo diritto ad essere assunto/immeso in servizio nei periodi indicati nella parte in fatto del presente atto, nonché per essere messo nella stessa posizione giuridica in cui si sarebbe trovato in assenza del censurato illegittimo comportamento della resistente.

Le domande non pongono alcun problema in tema di "litisconsorzio, la stessa richiesta di inserimento nelle varie graduatorie in posizione che tenga conto di tutti i periodi di illegittima "mancata immissione" come periodi lavorati, poiché attiene a corretto adempimento dei propri obblighi da parte di Anas non necessariamente comporta effetti nella sfera giuridica degli altri partecipanti, considerato che solo per il futuro potrebbero risultare escluse alcune unità a seguito dell'inserimento in graduatoria del ricorrente e ciò non necessariamente considerata la possibile migrazione verso altri Enti (Provincia) o Strutture Territoriali.

*"L'ampiezza del litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce".*

Nel caso in esame il giudizio potrebbe, al più, incidere sulle ultime unità addette/chiamate alla/dalla Struttura Territoriale in esame, poiché con minor punteggio da far valere.

Dalla documentazione versata in atti emerge che le ultime unità ad essere state chiamate in servizio, procedendo Anas all'immissione da quella prima in graduatoria, sono quelle di cui alla disposizione con decorrenza 12/01/22 (De Berardinis Tonino; Ultimo Piero; Compagno Sergio; Granaglia Ivano) ed in particolare Fuoco Francesco.

- Pertanto, ove ritenuto necessario disporsi l'integrazione del contraddittorio, il presente giudizio **deve essere inteso anche dei confronti del suddetto e nei**



**confronti delle unità lavorative ritenute litisconsorti necessari**, si opus sit previo ordine di deposito della graduatoria Operatori specializzati stagionali oggetto di richiesta, poiché le unità già presenti possono aver trovato altro impiego e/o non aver esercitato diritto di precedenza.

In ogni caso proprio in considerazione di quanto sopra ed ove l'III.mo Sig. Giudice adito ritenga di provvedere all'integrazione del contraddittorio con tutte le unità presenti nella graduatorie Anas oggetto di richiesta (graduatoria stagionali Operatori Specializzati della Struttura Territoriale Abruzzo/Molise - Area Gestione Rete Abruzzo e quella nazionale), trattandosi di numero elevato di partecipanti, come si può evincere dalla documentazione sub 26), ai fini della detta integrazione si propone istanza ex art. 151 c.p.c..

In tal senso si chiede disporsi unitamente all'udienza di comparizione e discussione anche le modalità per la detta integrazione e relativa notifica.

Il ricorrente ha comunque interesse a che sia riconosciuto l'inadempimento della resistente, il diritto al richiesto computo e che ha diritto di precedenza ex art. 24 D.lgs. n. 81/15 ed artt. 23 e 27 CCNL di settore di volta in volta vigente (oltre a quello di essere inserito nelle dette graduatorie), domande che non dovrebbero comportare integrazione alcuna del contraddittorio.

**Tutto quanto premesso,**

salvi ed impregiudicati tutti gli ulteriori diritti,

**si chiede che**

L'III.mo Sig Giudice Unico adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, nonché si opus sit previa integrazione del contraddittorio e previa dichiarazione di nullità dell'art. 31 CCNL per le parti indicate in premessa, accertato e dichiarato tutto quanto sopra dedotto, Voglia:

A) Accertato e dichiarato che fra le parti in data 21/11/2018 (e/o altra data/periodo/stagione successiva ritenuta di legge) si è perfezionato contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con p.o.e. B1, profilo Operatore Specializzato, con scadenza in data 15.03.2019 (e/o in altra data successiva ritenuta di legge) con sede



di lavoro attuale Struttura Territoriale Abruzzo-Molise – Area Gestione Rete Abruzzo (Area Rete Abruzzo), e/o accertato e dichiarato che il ricorrente, dal 28/11/18 (o dall'1/12/2018) e per tutti i periodi e/o stagioni invernali e primaverili/estive come indicati nelle premesse del presente atto, aveva diritto ad essere chiamato e/o richiamato e/o immesso in servizio e/o riammesso in servizio e/o aveva diritto a contratto/rapporto di lavoro a tempo determinato full-time (e/o part-time) con p.o.e. B1, profilo Operatore Specializzato sede di lavoro Struttura Territoriale Abruzzo-Molise – Area Gestione Rete Abruzzo (Area Rete Abruzzo/Regione Abruzzo);

Accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento tenuto da Anas S.p.a. per i motivi tutti esposti nelle premesse del presente atto, avendo la resistente illegittimamente non provveduto ad immettere/riammettere in servizio e/o chiamare e/o richiamare in servizio il ricorrente e/o avendo la resistente illegittimamente non provveduto a dare seguito all'assunzione del suddetto e/o ad assumerlo con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con p.o.e. B1, profilo Operatore Specializzato, sede di lavoro sopra indicata, per tutti i periodi (e/o stagioni invernali e primaverili/estive) come indicati nelle premesse del presente atto;

Condannare l'Anas S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme che avrebbe maturato e percepito a titolo di retribuzioni, Tfr, ratei 13ma, indennità operativa, ferie ed altro per tutti i periodi sopraindicati (o per quelli ritenuti di legge) nella misura di Euro 75.965,94 (settantacinquemilanovecentosessantacinque/94) e/o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, nonché al pagamento di quelle maturande fino alla data di cessazione del detto illegittimo comportamento, con riserva di separato giudizio per la loro quantificazione; in subordine condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 75.965,94 (settantacinquemilanovecentosessantacinque/94), pari alle dette retribuzioni, Tfr, ratei 13ma, indennità operativa, ferie ed altro, e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o equa, oltre al risarcimento dei danni successivi fino alla data di cessazione



del detto illegittimo comportamento, con riserva di separato giudizio per la loro quantificazione; in ulteriore subordine la condanna al pagamento delle somme sopra indicate è chiesta anche quale risarcimento danni per perdita di chance da liquidarsi nella misura sopra indicata e/o in via equitativa.

In ogni caso con rivalutazione ed interessi legali come per legge e condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, con versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assistenziali;

B) Accertato e dichiarato quanto sopra (sub punto A), nonché accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computare, come lavorati, nelle varie graduatorie della resistente ed in particolare nella graduatoria degli Operatori Specializzati (B1) a tempo determinato (“stagionali”) con diritto di precedenza ex art. 24 D.lgs. n. 81/15 ed artt. 23 e 27 CCNL di settore di volta in volta vigente della Struttura Territoriale Abruzzo/Molise- Area Gestione Rete Abruzzo (e/o Area Rete Abruzzo e/o Area Abruzzo), nonché nelle graduatorie della detta figura con diritto di precedenza ex art. 23 comma VI CCNL di settore di volta in volta vigenti, tutti i periodi indicati nelle premesse del presente atto in cui illegittimamente non è stato chiamato/richiamato/immesso/riammesso in servizio e/o assunto come stagionale con contratto a termine, condannare Anas S.p.a., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a computare in favore del ricorrente come lavorati tutti i detti periodi e/o quelli accertati in corso di causa e/o quelli ritenuti di giustizia nelle dette graduatorie, accertando e dichiarando, altresì, che permane ed il ricorrente ha diritto di precedenza ex art. 24 D.lgs. n. 81/15 e artt. 23 e 27 CCNL;

C) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie degli Operatori Specializzati (B1) a tempo determinato (“stagionali”) con diritto di precedenza ex art. 24 D.lgs. n. 81/15 e artt. 23 e 27 CCNL di settore di volta in volta vigente sia della Struttura Territoriale Abruzzo/Molise - Area Gestione Rete Abruzzo (e/o Area Rete Abruzzo e/o Area Abruzzo), sia nelle graduatorie richiamate in premessa, condannare Anas S.p.a., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, ad inserire il ricorrente nelle stesse con il punteggio a lui spettante (considerati anche tutti i periodi indicati e



rivendicati, oltre a quelli lavorati presso Anas S.p.a. e presso la Provincia di Chieti e tutti i titoli in possesso del medesimo) e ciò nella prima posizione (1° della graduatoria) o nell'altra utile allo stesso spettante ed accertata in corso di causa in virtù del punteggio allo stesso riconosciuto e spettante come da espletanda ctu, per l'effetto condannare Anas s.p.a. a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente alla posizione spettante in base al detto punteggio; si opus sit, con riformulazione della/e detta/e graduatoria/e;

D) Accertato e dichiarato che l'illegittimo comportamento di Anas S.p.a. ha causato al ricorrente danni all'integrità psico fisica condannare la prima in via equitativa al risarcimento dei detti danni in misura pari al 20% delle retribuzioni dovute e/o liquidate e/o nella misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.

E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si allegano in copia:

- 1) contratto di lavoro a tempo determinato Anas. CDG.AC CABR.REGISTRO UFFICIALE.P.0336738.22-06-2018 periodo 26.06.2018-15.09.2018, con fax accettazione;
- 2) lettera esercizio diritto di precedenza 20.09.2018 con n. 3 cedolini di invio e n. 3 cartoline di ricevimento;
- 3) avviso di selezione periodo invernale 2018-2019;
- 4) fax del 21.11.2018 al n. 0862305260 con attestazione di ricezione ed estratto n. fax Area Compartimentale Abruzzo (oggi Struttura Territoriale Abruzzo e Molise);
- 5) Certificato Generale del Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi Pendenti 22.11.2018;
- 6) lettera a/r 12.06.2019 con cedolino di invio e ricevuta di ritorno e anticipata a mezzo pec con allegato firmato Avv. G.A. Rizzi, ricevute accettazione e ricevuta di avvenuta consegna ed estratto inpec pec Anas S.p.a.; 6bis) file eml: pec invio 12/06/2019, pec ricevuta di accettazione e pec ricevuta di avvenuta consegna;
- 7) avviso di selezione periodo invernale 2019/2020;



- 8) ricevuta Anas 4/10/2019 per partecipazione selezione da parte del ricorrente;
- 9) istanza tentativo di conciliazione 29.10.2019 a ITL L'Aquila e Anas S.p.a. a mezzo pec con allegata istanza firmata anche digitalmente, ricevuta di accettazione e n. 2 ricevute di avvenuta consegna ed estratto inipec al 29/10/19 pec Anas S.p.a.; 9bis) file eml: pec invio 29/10/2019, pec ricevuta di accettazione e n. 2 pec ricevuta di avvenuta consegna ITL e Anas;
- 10) comunicazione 09.12.2019 ITL L'Aquila mancata adesione Anas S.p.a.;
- 11) comunicazione Anas Prot. CDG-0693706-P del 05/12/2019, con copia busta;
- 12) sentenza-dispositivo 24.01.2020 Tribunale di Chieti – Sez. Penale;
- 13) pec 14.02.2020 con allegato firmato digitalmente Avv. G.A. Rizzi, copia sentenza di assoluzione, ricevute accettazione e di avvenuta consegna ed estratto al 14/02/20 inipec pec Anas S.p.a.; 13bis) file eml: pec invio 14/02/2020, pec ricevuta di accettazione e pec ricevuta di avvenuta consegna;
- 14) lettera esercizio diritto di precedenza 02.05.2020 con invio e ricevuta di ritorno, lettera esercizio diritto di precedenza 02.05.2020, anticipata pec con ricevuta accettazione e consegna;
- 15) lettera esercizio diritto di precedenza 18/08/2021 con cedolino di invio e ricevuta di ritiro; pec con lettera esercizio diritto di precedenza 18/08/2021 con ricevuta accettazione e consegna; lettera 24 giugno 2022 esercizio diritto precedenza con cedolino di invio e ricevuta di ritorno; lettera costituzione in mora ed esercizio diritto di precedenza 05/10/2022 con cedolino di invio, ricevuta di ritorno e pec con detta lettera; 15bis1) file eml: pec invio missiva 18/08/2021, pec ricevuta di accettazione e pec ricevuta di avvenuta consegna; 15bis2) file eml: pec invio missiva 5/10/2022, pec ricevuta di accettazione e pec ricevuta di avvenuta consegna;
- 16) pec 25/11/21 con accettazione e ricevuta e lettera firmata digitalmente; pec 26/01/2021 con accettazione e ricevuta e lettera firmata digitalmente; 16bis1) file eml: pec invio missiva 25/11/2021, pec ricevuta di accettazione e pec ricevuta di avvenuta



consegna; 16bis2) file eml: pec invio missiva 26/01/2021, pec ricevuta di accettazione e pec ricevuta di avvenuta consegna;

- 17) n. 2 copie patente di guida del ricorrente;
- 18) domanda del 14/10/2017, con certificazione Quanta s.p.a del 4/10/2011 e certificazione Tempor spa 21/01/2011, con autocertificazione stato di famiglia;
- 19) certificati Casellario Giudiziario e Carichi pendenti del ricorrente al 9.03.22; Certificato Stato di Famiglia datato 13/07/22;
- 20) Certificazione medica relativa al ricorrente a firma Dott. Russo, e prescrizione a Firma Dott. Roberto Lattanzio;
- 21) CCNL 2016/2018 per esteso;
- 22) CCNL 2019/2021 per esteso;
- 23)n. 2 tabelle retributive (1° in vigore dall'1.03.2018 – 2° in vigore dall'1.01.2021) e tabella aumenti periodo intermedio 1/01/2020 – 1/01/2021;
- 24) protocollo indennità di rischio;
- 25) CCNL 1998-2001;
- 26) n. 4 ODS con allocazione degli Operatori specializzati stagionali in graduatoria presso la Struttura Territoriale Abruzzo/Molise (area Abruzzo);
- 27) estratto cpi del ricorrente;
- 28) conteggi retribuzioni ed altro.

Con salvezza di ulteriori produzioni.

**In via istruttoria chiede:**

- darsi atto dell'indicata produzione;
- ammettersi prova per testi con i Sigg.ri: Mauro Del Re, Giovanni Cuomo, Gaetana Celico, Annamaria Perrella, Franco Gazzarella, Pasquale Di Domenico, Dr. Salvatore Russo, Dr. Roberto Lattanzio; Responsabile Agenzia per il Lavoro Tempor S.p.a. di Chieti (Via dei Virgili), Responsabile Ufficio Personale Provincia di Chieti, Paciocco Simona, Legale rappresentante Quanta S.p.a., Geom. Dante Di Zillo, Nicola Angelucci, Avv.



Gianpiero Iannozzi, Laura Rosica, Carla Tavarozzi, Alessandra Di Pompeo, Tavarozzi Alfredo, Nando Feliciani, Majcol De Nardis, salvo altri da indicare in sede di prima udienza, sui capi della parte/premesse in fatto A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), H), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), W), Y), X), Z), AA), BB), CC) DD), EE), FF) preceduti da “vero che” e sui capi della parte in diritto sub e), f), g), h), i) preceduti da “vero che” (pag. 16 presente atto), nonché sui capi di seguito articolati:

- 1) “Vero che il Sig. John De Nardis ha prestato attività lavorativa in favore dell'Anas quale conducente di mezzi speciali e macchine operatrici (operatore specializzato) p.o.e. B1 CCNL di settore, presso il Coordinamento Territoriale Adriatica-Area Compartimentale Abruzzo, nella squadra 1, Nucleo D, Centro Manutentorio C, punto di raccolta Casa Cantoniera Guarenna di Casoli/Guardiagrele SS n. 81, km 147+400, dal 26/06/2018 al 15/09/2018 prestando attività lavorativa per 30 ore settimanali ciò per 5 giorni alla settimana per ogni settimana presente all'interno detto periodo di tempo”;
- 2) “Vero che il ricorrente dal 26/06/2018 a 15/09/2018 ha eseguito la prestazione lavorativa osservando scrupolosamente le disposizioni a lui impartite e giammai è stato oggetto di richiamo o procedura disciplinare;
- 3) “Vero che la resistente una volta determinato il fabbisogno di unità con contratto a termine (stagionali) B1 Operatore Specializzato per le varie stagioni (sia invernale, sia quella primavera/estate), provvede a richiamare prima quelli che hanno già prestato attività lavorativa con dette mansioni presso la Struttura Territoriale interessata e, pertanto, aventi diritto di precedenza e solo dopo aver esaurito la lista dei detti aventi diritto procede all'assunzione di ulteriori unità lavorative e ciò tutti gli anni e che i detti contratti di lavoro prevedono, per la stagione invernale, l'inizio della prestazione lavorativa il 20/21 novembre con termine il 15/31 marzo dell'anno successivo salvo proroga fino al 15/04 dell'anno successivo, o quanto meno prevedono l'inizio della prestazione lavorativa il primo dicembre con termine ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, salvo proroga fino al 15 marzo dell'anno successivo, mentre per la stagione estiva la prestazione inizia i primi di giugno e termina metà (15) settembre”;



- 4) “Vero che è prassi dell'Anas contattare/preavvisare telefonicamente e/o contattare a mezzo mail le unità lavorative che si sono collocate in posizione utile all'assunzione al fini di ottenere l'invio dell'accettazione del contratto per iscritto anche a mezzo fax con invio alla sede Compartimentale della Struttura Territoriale di assegnazione”;
- 5) “Vero che l'Anas ha assunto nella stagione invernale 2018/2019 oltre 70 Operatori specializzati (B1) con contratto a tempo determinato con inizio della prestazione in data 1/12/2018 e termine al 31/03/2019”;
- 6) “Vero che il ricorrente, per il periodo invernale 2018-2019 (doc. 3 che si mostra/chiede di mostrare), collocatosi in posizione utile all'assunzione in virtù del diritto di precedenza, è stato contattato telefonicamente, sempre per la graduatoria/assunzioni a termine relativa/e alla Struttura Territoriale Abruzzo-Molise (Area Gestione Rete Abruzzo), dall'Ufficio del Personale (Responsabile Dott. Mauro Del Re, nonché dagli addetti al richiamato Ufficio), per l'invio dell'accettazione per iscritto del contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato full time – p.o.e. B1 – profilo Operatore Specializzato sede di lavoro Abruzzo) per il periodo invernale 2018-2019, ossia dall'1/12/.2018 al 31.03.2019”;
- 7) “Vero che, in relazione al contratto indicato al precedente capitolo sub 6), il ricorrente ha inviato in data 21.11.2018 l'accettazione del contratto per iscritto all'Area Compartimentale Abruzzo (oggi Struttura Territoriale Abruzzo Molise) al numero fax 0862/305260 (come risulta dal doc. 4 che si mostra/chiede di mostrare)”;
- 8) “Vero che Anas ha richiesto, a seguito della detta accettazione, di consegnare alla Sede Compartimentale di L'Aquila i doc. sub 5 fasc. parte ricorrente e che quest'ultimo ha provveduto a consegnare tutta la necessaria documentazione personalmente agli addetti ed al Responsabile (Dott. Mauro del Re) dell'Ufficio del Personale/Risorse Umane della Struttura Territoriale Abruzzo Molise e che gli stessi sono stati successivamente anche sottoposti/consegnati all'Avvocato Compartimentale”;
- 9) “vero che Anas ha omesso di immettere in servizio il ricorrente nell'indicata stagione invernale e di comunicare ora di inizio prestazione e sede e di dare seguito agli incombeni per la procedura amministrativa di assunzione”;



10) “Vero che il personale assunto dall'Anas presso la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise (Area Abruzzo), con contratto a tempo determinato (p.o.e. B1, Operatore Specializzato) per il periodo invernale 2018/2019, sulla base della stessa graduatoria (senza ulteriore selezione) è stato richiamato in servizio (e/o assunto) per il periodo estivo 2019, ossia dall'1.06.2019 al 15.09.2019, sempre come Operatore Specializzato, p.o.e. B1, Full time (e/o part time), sempre presso la stessa Struttura”;

11) “Vero che il Sig. John De Nardis è stato contattato dall'Anas, con le modalità indicate nei precedenti capitoli 5), 6), 7) per l'invio dell'accettazione del contratto/rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato full time – p.o.e. B1 – profilo Operatore Specializzato) per iscritto per il periodo invernale 2019-2020, ossia da fine novembre/primo dicembre 2019 al 15.03.2020”;

12) “Vero che, in relazione alla proposta di cui al precedente capitolo 11), il Sig. John De Nardis ha inviato l'accettazione del contratto per iscritto, unitamente ad altra documentazione, a mezzo mail del 20.11.2019”;

13) “Vero che il contenuto della missiva 5/12/2019, veniva anticipato al ricorrente da comunicazione informale (per le vie brevi) dal Responsabile (Dott. Mauro Del Re) dell'Ufficio Risorse e del Personale della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise e dagli addetti al richiamato Ufficio e che al ricorrente veniva evidenziato che il motivo ostativo (per cui non veniva immesso in servizio), identico a quello che aveva determinato la mancata immissione in servizio per il periodo invernale 2018/2019, era la presenza nel certificato dei carichi pendenti di una *“citazione diretta a giudizio” (per presunto fatto relativo al 23.03.2017)*”;

14) “Vero che l'Anas (Struttura Territoriale Abruzzo-Molise - Area gestione Rete Abruzzo), per la stagione invernale 2020/2021, ha chiamato in servizio tutti “Operatori Specializzati” (B1) presenti nella relativa graduatoria degli stagionali con diritto di precedenza, ed ha assunto i suddetti a tempo determinato full time, per il periodo fine novembre/1 dicembre 2020/15 marzo 2021 e che ciò è avvenuto anche per la successiva stagione invernale per il periodo primo dicembre 2021/15 marzo 2022, nonché che la Struttura Territoriale



Abruzzo-Molise - Area Gestione Rete Abruzzo per la stagione estiva (maggio/settembre 2022) ha attinto a rotazione alla detta graduatoria degli “stagionali” B1, Operatori Specializzati, per stipulare con tutte le unità presenti anche “contratto a termine” per sfalcio dell'erba di giorni 60”;

15) “vero che nelle dette stagioni invernali il periodo di lavoro è stato prorogato dal 15 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 marzo 2022 al 15 aprile 2022”;

16) “vero che nelle dette stagioni invernali (sub punti 5, 11, 14, 15) e in quelle primavera/estate (sub punti 10, 14) per lo sfalcio erba per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise, Area Gestione Rete Abruzzo sono stati assunti oltre 80 Operatori Specializzati come da doc sub 26”;

17) “Vero che le unità presenti negli elenchi sub doc. 26) hanno prestato la propria attività lavorativa in favore dell'Anas S.p.a. presso la Struttura Territoriale Abruzzo/Molise, Area Gestione Rete Abruzzo, per la prima volta nelle stagioni successive a quella in cui ha lavorato il ricorrente e/o comunque il ricorrente era collocato in graduatoria in posizione utile per l'assunzione rispetto agli stessi”;

18) “Vero che le unità lavorative che hanno prestato la propria attività per Anas S.p.a. nelle stagioni precedenti il 2017 e/o comunque per la prima volta nelle stagioni 2017/18 sono state tutte stabilizzate con contratto a tempo indeterminato, essendo stati stabilizzati dall'agosto 2018 al dicembre 2018 e nel 2019 anche unità lavorative con due sole stagioni di lavoro e/o con sei mesi di lavoro stagionale”;

19) “Vero che nella stagione invernale 20/21, in quella 2021/2022 Anas S.p.a. ha stipulato contratto di lavoro a termine per sgombroneve (Operatore Specializzato B1) con unità lavorativa (Eugenio Canelli) inserita nelle graduatorie di altra Struttura Territoriale e che ivi aveva lavorato con contratto a tempo determinato, ma assegnandola alla Struttura Territoriale Abruzzo/Molise (Area Abruzzo), come avvenuto anche e nella successiva stagione 2022 per lo sfalcio erba”;

20) “Vero che Il ricorrente, come da certificazione Quanta S.p.a. aveva già lavorato come conducente mezzi speciali (spargisale, spartineve, tagliaerba, escavatore) per la Provincia



di Chieti dal 01/12/2001 al 19/10/2002; dall'11/11/2002 al 20/07/2003; dall'11/08/2003 al 31/07/2004; dal 06/09/2004 al 31/07/2005; dal 20/10/05 al 31/03/2006, nonché come da attestazione Tempor dal 05/04/2006 al 31/07/2006; dal 23/10/2006 al 31/07/2007; dal 05/11/2007 al 31/07/2008; dal 03/11/2008 al 30/06/2009; dal 18/11/2009 al 31/03/2010; dal 07/12/2010 al 30/12/2010”;

21) “Vero che dalla fine di dicembre in poi il ricorrente giammai ha partecipato a riunioni e/o cene con amici, chiudendosi in casa poiché aveva attacchi di ansia per futuro lavorativo con angoscia e frustrazione per le mancate assunzioni e per le motivazioni delle stesse”;

22) “Vero che il ricorrente ha dall'indicata data iniziato a soffrire di forti dolori gastrointestinali e che le indagini mediche effettuate hanno portato alla diagnosi della loro natura psico somatica e che i detti disturbi erano dovuti allo stato di ansia, stress e frustrazione determinato dalle vicende oggetto di giudizio”;

– sugli stessi capi della prova testimoniale deferisce interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente;

– Chiede ordine di esibizione a carico di parte resistente del fascicolo personale e di servizio relativo al ricorrente (con tutte le mail e gli atti allo stesso relativi) e del libro Unico del Lavoro della resistente per la parte relativa ai contratti di lavoro stipulati dal novembre del 2018 in poi (assunzioni fatte e cessazioni avvenute) in relazione al profilo di Operatore Specializzato per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise, nonché informazioni presso i competenti Centri per l'impiego sulle unità assunte (anche con nominativi e durata di ogni singolo rapporto di lavoro) con contratto a termine nel periodo successivo al 21.11.2018 nella Struttura Territoriale Abruzzo-Molise, Area Gestione Rete Abruzzo, nonché ordine di esibizione a carico di parte resistente del Libro Unico del Lavoro per la parte relativa alle assunzioni di Operatori Specializzati a tempo indeterminato dal 2018 in poi;

– Chiede, in caso di contestazione dei conteggi e delle somme indicate nel presente atto, Ctu contabile al fine dell'esatta quantificazione dell'ammontare delle mensilità, TFR,



ratei indennità operativa, ratei 13 ma ed altro dovuti al ricorrente e/o del risarcimento del danno (per i detti titoli) dovuto al ricorrente;

– Chiede Ctu per la quantificazione delle giornate lavorative da computarsi ai fini delle graduatorie/selezione/diritto di precedenza e per la determinazione della posizione da attribuire al Sig. John De Nardis nelle graduatorie indicate nelle premesse in fatto del presente atto (graduatoria per CTD profilo di Operatore Specializzato per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise - in linea principale per l'Area Gestione Rete Abruzzo con diritto di precedenza e nazionale ex art 23 VI comma CCNL di settore);

– Chiede ctu medica in caso di contestazione della relazione del Dott. Russo;

– Chiede disporsi ordine di esibizione (e/o acquisizione presso) a carico di Anas S.p.a. delle graduatoria per CTD profilo di Operatore Specializzato per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise (in linea principale per l'Area Gestione Rete Abruzzo) in virtù delle quali sono state effettuate le assunzioni nelle stagioni invernali e in quelle per lo sfalcio erba oggetto del presente giudizio, con indicazione delle singole posizioni ed assunzioni ed unità assunte (con relativo punteggio e data di inizio della prima prestazione presso Anas S.p.a. ed esercizio del diritto di precedenza); Attuale graduatoria per CTD profilo di Operatore Specializzato per la Struttura Territoriale Abruzzo-Molise (in linea principale per l'Area Compartimentale Abruzzo) con indicazione delle singole posizioni e con relativo punteggio, data di inizio della prima prestazione presso Anas S.p.a. ed esercizio del diritto di precedenza; ordine di esibizione delle graduatorie oggetto di giudizio.

– Chiede disporsi informazioni presso le Segreterie Nazionali di FILT CGIL e/o Fit Cisl e/o UILPA ANAS in relazione al numero di Operatori Specializzati assunti dal 2018 in poi a seguito di stabilizzazione ed alle graduatorie degli stagionali della Struttura Territoriale Abruzzo-Molise con diritto di precedenza ed alle graduatorie degli stagionali della Struttura Territoriale Abruzzo-Molise in generale e criteri per formazione.

\*\*\* \*\*



– **Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione** nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato della Struttura Territoriale Abruzzo-Molise (ed in quelle derivanti e consequenziali ex art. 23 comma VI CCNL di settore), di Operatori specializzati (B1, con tutte le caratteristiche meglio individuate nelle precedenti parti del presente atto).

Ove l'Ill.mo Sig. Giudice adito ritenga che la richiesta possa implicare che le altre unità lavorative possano avere interesse contrario e che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio sia necessario notificare il ricorso agli altri Operatori Specializzati presenti nelle dette graduatorie e potenzialmente controinteressati.

#### Rilevato

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del consistente numero dei destinatari;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- che il Giudice adito, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che vari Tribunali del Lavoro quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso



nel testo integrale sul sito internet della datrice/società interessata al procedimento su cui si controverte;

- che la peculiarità del caso giustifica il ricorso a forme alternative di notifica applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. con autorizzazione del ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale dell'Anas S.p.a.

#### SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale Anas S.p.a..

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di valore pari ad Euro 75.965,94 (fascia da € 52.000,01 e sino a € 260.000,00), pertanto il contributo unificato è pari ad euro 379,50.

Con osservanza

Avv. Grazia Anna Rizzi

